

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5294 del 29/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta: Rotfer Carbognani Materiali Metallici S.r.l. - insediamento sito in Comune di Parma - Via Emilio Lepido n.178/A, loc. S. Prospero - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5435 del 28/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la delega conferita al funzionario responsabile con Determinazione del Dirigente n. 268/2016 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal Comune di Parma in data 18/02/2015 prot. n. 29829, pervenuta al prot. Prov. in data 19/02/2015 prot. n. 11312 – Riferimento SUAP: 2015.VI/9.5.3, presentata dalla Ditta Rotfer Carbognani – Materiali Metallici Srl, Via Emilio Lepido n. 178/A San Prospero Parmense in data 09/02/2015 (prot. SUAP n.21716), per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui l’insediamento sopra indicato risulta essere stato

autorizzato dal SUAP in data 10/08/2011 (per lo scarico di acque meteoriche) e in data 20/01/2012 (per lo scarico di acque reflue domestiche), successivamente volturate dal SUAP;

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato. La ditta risulta autorizzata a seguito di voltura della Determinazione del Dirigente Determinazione del Dirigente N. 770 del 03/03/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta ROTFER CARBOGNANI S.r.l., così' come rettificata dalla Determinazione del Dirigente N. 1208 del 01/04/2009, avvenuta con Provvedimento Autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi in data 05/09/2012 prot.n. 149496 (Class. 2012.VI/9/4.6/9);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione;
- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha dichiarato che *"...NULLA E' CAMBIATO rispetto alle condizioni che hanno dato origine al rilascio dell'autorizzazione per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata posizione n. 3 – Determinazione n. 741 del 02/03/2009 – scadenza 31/05/2018 e successivo rinnovo sino al 31 maggio 2018 con Determinazione n. 2274 del 07/10/2013."*;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "commercio e recupero cascami e rottami metallici";
- che in data 14/04/2015 è pervenuta all'Amministrazione Prov.le di Parma via PEC per il tramite del SUAP del Comune di Parma, acquisita al protocollo provinciale prot. n. 26831 del 14/04/2015, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 17433 del 11/03/2015;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere della Provincia di Parma con nota prot. Prov. n. 78765 del 17/12/2015:

- a. il parere favorevole espresso con nota acquisita al prot. Prov. n.79472 del 21/12/2015, rilasciata dal Consorzio della Bonifica Parmense, cui si allega la concessione già rilasciata alla Ditta, con scadenza 07/05/2025, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- b. il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 21/01/2016 prot. Pg.Pr.2016.636, relativo alle matrici: scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera e rifiuti, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- c. parere per quanto di competenza espresso da AUSL SIP e SPSAL Distretto di Parma, acquisito dal SUAP competente al prot.123473 del 17/06/2016 e acquisito al prot. Arpae prot. n. Pg.Pr/2016/10812 del 01/07/2016 su trasmissione del SUAP del Comune di Parma (nota prot. n.132776 del 01/07/2016) ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- d. parere di IRETI S.p.A., pervenuto con nota prot. n. RTO.11425-2016-P del 11/07/2016, acquisito al prot. n. Pg.Pr/2016/11340 del 12/07/2016, in cui si dichiara: *"la domanda in oggetto prevede quale recapito per le acque reflue un corpo idrico superficiale, pertanto non è di competenza della scrivente Azienda, gestore del SII per il vostro Comune per gli scarichi in pubblica fognatura"*, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- e. parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Parma in data 10/10/2016 prot. n. 199391, acquisito al prot. Pg.Pr/2016/16907 del 10/10/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);
- f. parere favorevole definitivo integrativo per quanto di competenza espresso dal Comune di Parma in data 13/10/2016 prot. n. 202235, acquisito al prot. Pg.Pr/2016/17180 del 13/10/2016 con allegato *il "Disciplinare di concessione autorizzazione allo scarico acque reflue depurate meteorologiche di attività produttiva industriale"* del Consorzio di Bonifica Parmense ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);

CONSIDERATO:

che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma *"...rispetto a quanto autorizzato sono rimaste immutate: a.le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b.le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c.le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d.gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e.la localizzazione dello scarico..."*;

che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

- che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta " Rotfer Carbognani - Materiali Metallici S.r.l." - con legale rappresentante e gestore il Sig. Wainer Carbognani, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Fraz. San Prospero Parmense, Via Emilio Lepido n. 178/A, C.A.P. 43122 Codice Fiscale e P.IVA 02637430345, relativamente all'esercizio dell'attività di "commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;**
- **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene rinnovata con modifica l'iscrizione alla posizione n° 3 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma in data 10/10/2016 prot. n. 199391 e in data 13/10/2016 prot. n. 202235 (Allegati 5 e 6) e nel parere rilasciato dal Consorzio Bonifica P.se, acquisito al prot. Prov. n.79472 del 21/12/2015 (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in vasca di decantazione e vasca di disoleazione con filtro a coalescenza; nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo a lato della Strada Dall'Aglio indi Cavo Marzola di Martorano;
- bacino: Torrente Enza;
- volume scaricato: 4400 mc/anno;
- portata media: 0,003 mc/s;
- portata massima: 0,02 mc/s;

S2 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in vasca di decantazione e di disoleazione con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso di scolo a lato della Strada Dall'Aglio indi Cavo Marzola di Martorano;
- bacino: Torrente Enza;
- volume scaricato: 1000 mc/anno;
- portata media: 0,01 mc/s;
- portata massima: 0,01 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel nel parere rilasciato dal Consorzio Bonifica P.se, acquisito al prot. Prov. n.79472 del 21/12/2015 (Allegato

1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S2:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza per i parametri solidi sospesi totali e idrocarburi totali, così come già indicato nel provvedimento finale del SUAP del 10/08/2011.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera

al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. 636 del 21/01/2016 (Allegato 2) e nel parere dell'AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Pubblica (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:

1. per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, per quanto di competenza e **a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:** relativamente alle fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 05/02/1998	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi annui (t/a)
1.1	150101 - 150105 - 150106 - 200101	R13	50
2.1	101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	R13	50
3.1	100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	R13 – R4	48.000
3.2	100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13 – R4	5.000
3.3	150104 - 150105 - 150106 - 191203	R13	30
3.5	150104 - 200140	R13	30
4.6	110299 - 110599	R13	30
5.1	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13	4.500
5.2	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13	100
5.5	160801	R13	8
5.6	160214 - 160216 - 200136 - 200140	R13	25
5.7	170402 - 170411	R13	50
5.8	160118 - 160122 - 170401 - 170411	R13	200
5.9	170411	R13	50
5.14	100210 - 120101 - 120102 - 120103	R13	100
5.16	110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	R13	250
5.18	100299	R13	50
5.19	160214 - 160216 - 200136	R13	600
6.2	070213 - 120105 - 160119 - 160306 - 170203	R13	50
6.5	070213 - 120105 - 160119	R13	50
6.6	070213 - 120105 - 160119	R13	50
6.11	070213 - 070299 - 120105 - 160119	R13	50
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13	100
7.3	101201 - 101206 - 101208	R13	100

7.10	120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121	R13	50
7.29	170604	R13	15
9.1	030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	100
10.2	160103	R13	100

per una potenzialità complessiva annuale pari a 59.788 ton (di cui 53.000 t/a in recupero R4),
e una capacità complessiva di recupero (R4) di 205 t/giorno;

2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
3. all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri degli Enti competenti;
4. all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia 5.16 e 5.19 (codice CER 160214, 160216 e 200136) questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive alla fascia di ozono: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;
 - b. potranno essere ritirate esclusivamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle seguenti categorie di cui all'Allegato II del D.Lgs. 49/2014:
 - 1.5 lavatrici (cat. 4.1 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)
 - 1.6 asciugatrici (cat. 4.2 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)
 - 1.7 lavastoviglie (cat. 4.3 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)
 - 1.8 apparecchi di cottura (cat. 4.4 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)
 - 1.10 piastre riscaldanti elettriche (cat. 4.4 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)
 - 1.12 altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti (cat. 4.4 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)

1.13 apparecchi elettrici di riscaldamento (cat. 4.4 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)

1.14 radiatori elettrici (cat. 4.4 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)

1.18 altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria (cat. 5.6 di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018)

6.1 trapani

6.2 seghe

6.4 apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali;

c. i rifiuti delle categorie 6.1, 6.2 e 6.4 di cui al precedente elenco potranno essere ritirati fino al 14/08/2018 nel rispetto del D.Lgs. 49/2014 mentre, a decorrere dal 15/08/2018 (periodo definito all'art. 2, comma 1, lett. b), saranno soggette al rispetto del D.Lgs. 49/2014 solo se riconducibili a specifiche categorie esplicitate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e se non saranno riconducibili ad utensili industriali o installazioni fissi di grandi dimensioni o ad altre categorie oggetto di esclusione indicate all'art. 3 del medesimo decreto D.Lgs. 49/2014;

d. i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;

e. l'impianto deve essere dotato, all'ingresso, di un rilevatore di radioattività, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;

f. i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati sotto l'apposita tettoia metallica nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica;

g. lo stoccaggio di olii usati derivanti da apparecchiature (es. oli rimossi dai torni) dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla legislazione specifica all'interno di appositi contenitori posti all'interno del capannone;

h. lo stoccaggio di pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (Allegato VII, punti 3 e 4 del D.Lgs. 49/2014);

i. i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;

- j. la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità a quanto previsto dall'art. 18 e 20 del D.Lgs. 49/2014, alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4.2. per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione ed oggetto dell'attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva R13 i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 4.3. per tutti i rifiuti soggetti alla sola attività di messa in riserva (R13) tale fase di recupero potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; dopodiché dovranno necessariamente essere avviati a recupero presso impianti di terzi autorizzati, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 4.4. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 4.5. la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale;
- 4.6. potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di prossima entrata in vigore;
- 4.7. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- 4.8. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione.

- 4.9. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- 4.10. ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
- 4.11. lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia 2.1 deve essere effettuato in un cassone scarrabile coperto per evitare che i rifiuti siano esposti agli agenti atmosferici;
- 4.12. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- 4.13. sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- 4.14. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC di Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- 4.15. i rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 potranno provenire da impianti autorizzati alla sola messa in riserva (R13), ma dovranno essere recuperati (R4) presso l'impianto in parola, entro un anno dalla ricezione, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 4.16. relativamente all'attività di recupero R4 sui rifiuti riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, di cui D.M. 05/02/1998 e s.m.i., l'attività e la qualifica di "end of waste" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, sono vincolate al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue e dei criteri stabiliti nei suoi Allegati;
- 4.17. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.18. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- 4.19. tutti i rifiuti prodotti dall'attività di recupero quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
- 4.20. i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4.21. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella Comunicazione, nelle sue successive integrazioni e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- 4.22. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
- 4.23. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, Consorzio Bonifica P.se e IRETI SpA.

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Sinadoc: 16252/2016

IL FUNZIONARIO P.O. - Arpae SAC di Parma

Beatrice Anelli

(Documento firmato digitalmente)



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Tel. (0521) 381311
Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 14034433

Spett.le

Rotfer Carbognani S.R.L.
Via Emilio Lepido, 180 San Prospero
43027 Parma

Prot. N. **1785** Data: **28/03/2006**

RACCOMANDATA A.R.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

DITTA CONCESSIONARIA: Rotfer Carbognani S.R.L.

CANALE: MARZOLA DI MARTORANO (TRAMITE FOSSO PRIVATO)

UBICAZIONE: VIA EMILIA, 180 SAN PROSPERO - PARMA

CONCESSIONE: Autorizzazione idraulica allo scarico acque reflue depurate e reflue meteoriche di attività produttiva industriale.

DURATA: dal 08/05/2006 al 07/05/2025

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilità, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12 ° - Si autorizza l'immissione nel canale consortile "Cavo Marzola di Martorano", degli scariche delle acque reflue provenienti dall'attività produttiva di proprietà della ditta concessionaria con tubi in PVC di diametro utile rispettivamente di mm 250 per quanto attiene allo scarico individuato nella planimetria allegata alla domanda con la sigla "S1", a mm 200 per lo scarico individuato con la sigla "S2" e a mm 140 per gli scarichi individuati dalle sigle "S3, S4 e S5", a mm 120 per lo scarico individuato con la sigla "S6". Tali scarichi convoglieranno nel fosso privato, evidenziato in rosso sul CTR dell'Emilia Romagna allegato alla domanda, le acque provenienti dal complesso produttivo per il commercio di rottami e cascami, prevalentemente rottami metallici inclusi rottami di autoveicoli, sottoprodotti della lavorazione industriale, di altri materiali di recupero non metallici ecc., ubicati in Parma, località San Prospero Via Emilia Est, 180 e più precisamente:

- negli scarichi "S1 e S2" le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle aree esterne pavimentate in cls previo trattamento in idoneo impianto di depurazione rispondente alle norme tecniche previste dalla Determinazione n° 3602 esecutiva dal 06/11/2002 del Dirigente Servizio Ambiente settore Tutela del Territorio della Provincia di Parma;

- negli scarichi "S3 e S4" rispettivamente le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici annessi agli spogliatoi per i dipendenti e le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici amministrativi e commerciali previo passaggio in impianto di depurazione biologica a fanghi attivi così come previsto dalla Determinazione sopra citata;

- negli scarichi "S5 e S6" le acque provenienti dalle unità immobiliari organiche all'insediamento produttivo ma cedute a terzi e dotate di propri servizi igienici e relative reti fognarie previo passaggio dei reflui nei rispettivi impianti di depurazione biologica a fanghi attivi giusta Determinazione n° 3602 esecutiva dal 06/11/2002 del Dirigente Servizio Ambiente settore Tutela del Territorio della Provincia di Parma;

Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 nonché rispettose delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal D.M. N° 185 del 12 giugno 2003, in quanto il corpo recettore finale dello scarico viene utilizzato nel periodo estivo per la distribuzione di acque ad uso irriguo.

Art. 13° - Il fosso privato utilizzato per convogliare gli scarichi nel Cavo Marzola di Martorano dovrà avere adeguata e sufficiente sezione idraulica al fine di consentire la regolarità dello scarico delle acque sia meteoriche che reflue depurate, anche durante eventi di piena particolarmente intensi; a tal fine il fosso in argomento dovrà quindi essere sempre mantenuto in perfetta efficienza.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 14° - la ditta concessionaria solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo

Art. 15 ° - la rete fognaria del complesso produttivo non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione;

Art. 16 ° - le aree sottese all'intervento non dovranno in alcun punto risultare ad una quota inferiore a + 30 cm rispetto il piano viario della S.S. Via Emilia, pena il rischio di essere allagata durante eventi meteorici anche non particolarmente intensi;

Art. 17 ° - per gli stessi motivi già riportati nel precedente articolo, nelle aree in questione si **sconsiglia assolutamente** la realizzazione di locali ricavati ad una quota inferiore a quella dell'area cortilizia;

Art. 18 ° - si consiglia di dotare gli scarichi finali di un dispositivi antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al riflusso di acque provenienti dal corpo recettore;

Art. 19° - tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile del complesso produttivo sopra citato.

Art. 20° - l'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Bandini Geom. Umberto (tel. 335/74.33.142) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure;

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

LA DITTA CONCESSIONARIA

MC/GS/al

Rif. prot. Arpa 2015/14217 del 21/12/2015

Trasmessa via PEC

**Arpae
SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ROTFER CARBOGNANI MATERIALI METALLICI SRL, insediamento sito in via Emilio Lepido n. 180, Comune di Parma. Parere.

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di recupero di tipo R13 di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente n. 2274 del 07/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma.

Tale attività è finalizzata alla commercializzazione di materiali metallici.

Matrice acque di scarico:

l'istanza pervenuta è tesa alla richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali, in particolare:

- **scarico d'acque reflue domestiche (S1 ed S2)** - autorizzato con atto n. 3/10358 del 20/01/2012 rilasciato dallo S.U.A.P. del Comune di Parma

- **scarico d'acque reflue meteoriche e di dilavamento piazzali (S3 e S4)** - autorizzato con Autorizzazione Unica prot. Gen. n. 143507 del 10/08/2011, e successiva voltura prot. Gen. n. 102999 del 19/06/2012, atti rilasciati dallo S.U.A.P. del Comune di Parma

Si prende atto della nota integrativa ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO del 29/08/2011.

Rotfer Carbognani Materiali Metallici srl dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, pertanto il **parere Arpae non è dovuto**.

Matrice rumore:

Preso atto di quanto sottoscritto dal sig. Carbognani Wainer nato a Mairago (LO) il 08/01/1951, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della ditta "Rotfer Carbognani-Materiali Metallici Srl", nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che per l'impianto sito nel Comune di Parma, frazione di San Prospero, Via Emilio Lepido n. 178/A, relativamente alla matrice rumore, non sono intervenuti cambiamenti alla situazione riportata nella documentazione di impatto acustico redatta il 15/02/2008 da T.C.A.A., **il parere Arpae non è dovuto**.

Matrice emissioni in atmosfera:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente 1208 del 01/04/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "ROTFER CARBOGNANI- Materiali METALLICI Srl" il cui Gestore è il Sig. Carbognani Wainer, con sede legale in Via Emilio Lepido, 178/A, 43122, Parma(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi" da svolgere negli impianti siti in Via Emilio Lepido, 178/A, 43122, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 ASPIRAZIONE POLVERI OSSITAGLIO

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati in idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale.....	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	230	giorni
Altezza minima.....	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Le due smerigliatrici e la saldatrice carrellata possono essere utilizzate esclusivamente all'esterno dei locali di lavoro, con le modalità indicate nella relazione tecnica (cadenza periodica da mensile a plurimensile – durata massima 1 ora nel giorno di utilizzo).

I controlli da effettuarsi a E01, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidamarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:
http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	ROTTER CARBOGNANI- Materiali METALLICI Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	02637430345
Sede legale :	Via Emilio Lepido, 178/A, 43122, Parma(PR)
Gestore :	Carbognani Wainer
Sede locale impianti :	Via Emilio Lepido, 178/A, 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	258000[KWh/anno]
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	230
Altezza media sbocco emissione ponderata :	8 [m]
Temperatura media emissioni :	293[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	203,9 Kg/anno

Matrice rifiuti:

presa visione della documentazione pervenuta;

preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Legale rappresentante dello stabilimento, sig. Carbognani Wainer, attestante che nell'autorizzazione di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 D.lgs. 152/06 e s.m.i. rilasciata dal Settore Servizi al cittadino e all' imprese S.U.E.I. del Comune di Parma con Prot. 204599 del 08/11/2013 con allegata Determinazione Dirigenziale n°2274 del 07/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, nulla è mutato rispetto all'autorizzazione suddetta;

si conferma quanto già precedentemente espresso nel parere avente protocollo Pg.pr. 13.6595 del 30/05/2013.

I tecnici intervenuti:

Matrice acqua: Adele Villa

Matrice acustica: Roberto Marchignoli

Emissioni in atmosfera: Matteo Dadà

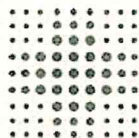
Rifiuti Elisabetta Ardesi

Il tecnico istruttore
Adele Villa

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 3237/2015



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Parma

Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Parma il 15.06.2016

9.3.5

Al Comune di Parma

Settore Servizi al cittadino e all'impresa e
S.U.E.I.

P.E.C. comunediparma@postemailcertificata.it

Oggetto: Istanza A.U.A. presentata dalla Ditta ROTFER CARBOGNANI MATERIALI METALLICI srl

Sita in Parma, via Emilio Lepido n. 180, Vs prot. 229648/2015

Parere di competenza.

In relazione all'oggetto valutata la documentazione presentata, comprensiva delle integrazioni volontarie, per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole fatte salve le indicazioni e/o prescrizioni di carattere tecnico-impiantistico che potranno essere espressi dagli Enti competenti.

Distinti saluti.

Pico P./pp

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Franca Sciarrone
- documento a firma digitale -

MM

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio igiene e Sanità Pubblica
Via Vasari n° 13- 43126 Parma (PR)
T. + 39.0521. 396462- F. +39.0521.396533
sisp_parma@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343



Parma

11/7/2016

Spett.le SUAP
Comune di Parma
Largo Torello de Strada, 11/a
43100 PARMA

Protocollo RT011425 - 2016 - P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT022736-2016 del 18/05/2016
Vs. rif.: 22/43633

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
Largo Torello de Strada, 11/a
43100 PARMA

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
Viale Bottego, 9
43121 Parma

Oggetto: Parere di conformità ditta Rotfer Carbognani - Materiali Metallici Srl – PARMA.

Con la presente siamo ad evidenziare che la domanda in oggetto prevede quale recapito per le acque reflue, un corpo idrico superficiale.

Pertanto non è di competenza della scrivente Azienda, gestore del SII per il vostro Comune per gli scarichi in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata - SUAP

Parma,
Prot.
Class. 2015.VI/9.5/3

SAC di ARPAE PARMA
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera della Ditta Rotfer Carbognani Materiali Metallici Srl - 43122 Parma

- 1) Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera.

In esito alla domanda di emissioni in atmosfera inoltrata da Carbognani Wainer in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Rotfer Carbognani Materiali Metallici Srl, Via Emilio Lepido n. 178/A-43122 Parma per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento di Via Emilio Lepido n. 178/A - 43122 Parma (commercio all'ingrosso di materiali ferrosi e non ferrosi), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva in ambito agricolo (ZP 5) - art.3.2.46) con la presente si certifica la conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

- 2) Matrice impatto acustico: si rimanda alla dichiarazione ai sensi della L. n. 447/1995;

- 3) Matrice scarico

Si prende atto della nota IRETI SPA Prot. RT 011425 del'11/07/2016 acquisita con Prot. 139571 del 12/07/2016 e in considerazione che non è ancora pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Parmense è stato svolto un sollecito .

Cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata SUAP

Parma, 13.10.2016
Prot. 202235
Class. 2016.VI/9.5/3

SAC di ARPAE
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – AUA Ditta Rotfer Carbognani Materiali Metallici Srl, Via Emilio Lepido n. 178/A – Comune di Parma .
Parere definitivo -Integrazione

Matrice scarico

Si trasmette in allegato il “*Disciplinare di concessione autorizzazione idraulica allo scarico acque reflue depurate e reflue meteoriche di attività produttiva industriale*” del Consorzio Bonifica Parmense acquisito con Prot.201052 del 12.10.2016 ad integrazione ns. prot. 199391 del 10/10/2016.

Si esprime con la presente parere positivo per quanto di competenza. .

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata
(Arch. Tiziano Di Bernardo)

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Responsabile del Procedimento: Marco Giubilini
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.